

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3310 del 26/06/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME USO SITA IN PARTE NEL COMUNE DI BORGHI (FC) E IN PARTE NEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA (RN) PRATICA RN15T0014
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3393 del 23/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n.

353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 21/10/2015 assunta a prot. n. PG/2015/0800835- del 30/10/2015 il sig. **Benedettini Alvaro - CF BNDLVR40S19B001Z**, residente nel comune di Borghi(FC), corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione per occupazione di area demaniale ad uso agricolo del Fiume Uso, ricadente in parte nel comune di Borghi (FC) e in parte nel Comune di Poggio Torriana (RN);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 296 del 18/11/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico del 29/04/2016 rilasciato dal STB Area Romagna sede di Rimini e con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO della rinuncia a parte dell'area richiesta in concessione, presentata dal Sig. Benedettini Alvaro e assunta a protocollo n. PGDG/2017/0005206 del 18/05/2017;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

RITENUTO pertanto:

sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area demaniale del Fiume Uso per uso agricolo,ricadente in parte nel comune di Borghi (FC) al foglio 19 antistante le particelle 45,46,47 e 350 e in parte nel Comune di Poggio Torriana (RN) al foglio 8 antistante il mappale 31 possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 125,13.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 10/06/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l' importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 125,13;

c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al sig. **Benedettini Alvaro - CF BNDLVR40S19B001Z**, residente nel comune di Borghi (FC) la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa l'occupazione di un'area demaniale per uso agricolo del Fiume Uso, ricadente in parte nel comune di Borghi (FC) e in parte nel Comune di Poggio Torriana (RN), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2022;
4. di stabilire nella misura di € 125,13 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
5. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: SAC Rimini cc postale 1018766707, IBAN IT25R0760102400001018766707;
8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e che l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24;

11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
15. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
17. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
18. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
19. di notificare il presente atto via raccomandata A/R al concessionario.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica RN15T0014; a favore del Sig. Benedettini Alvaro, CF BNDLVR40S19B001Z, residente in Via S. Allende, n.3-47030- Borghi, (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali, site in parte nel comune di Borghi(FC) nel tratto distinto al NCT al fg 19 antistante i mappali 45-46-47-350, al fg 20 antistante al mappale 19 e parte site nel comune di Poggio Torriana(RN) al Fg 8 antistante il mappale 31; per una superficie complessiva pari a 10.500,00 mq ad uso agricolo. L'opera in oggetto è individuata nell'elaborato grafico agli atti dell'Amministrazione concedente.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia di anni sei a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
- Il canone per l'anno 2017 È fissato in € 125,13 (centoventicinque/13)
- L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, co 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale

dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, pari ad €.250,00 (duecentocinquanta/00), sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

a. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

b. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a

tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

a. Ricadendo l'area demaniale nell'ambito della fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrogeologica cartografate dal PAI(Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico), sono valide le seguenti prescrizioni:

-Sono consentite le colture agricole purché condotte con tecniche di produzione biologica o integrata.

-Al fine di tutelare la qualità delle acque è fatto divieto assoluto di dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose,diserbanti e anticrittogamici.

b. Ricadendo parte dell'area demaniale all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate nel PAI sono valide le seguenti prescrizioni:

-E' vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano le capacità di invaso.

-E' compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpae e reperibile presso il sito www.arpae.it (sezione Idro Meteo Clima), oppure presso L'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

-L'amministrazione concedente non risponde per eventuali danni causati da piena.

c. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci(10)metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda deve essere consentita la transitabilità ai mezzi per i compiti di Polizia Idraulica.

d. Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dal presente nulla osta idraulico debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'ARSCPT si riserva il diritto di richiedere all'Agenzia concedente, di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione; in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.